

L'identificazione del reddito nella persona fisica

La definizione di reddito da lavoro è da ricondurre al concetto più esteso di reddito complessivo da lavoro.

Tale parametro costituirà la base di riferimento per verificare se il reddito da attività agricola sia almeno pari al 50% del reddito complessivo da lavoro.

Per il riconoscimento della qualifica di IAP operante nelle zone svantaggiate i requisiti relativi al tempo ed al reddito sono ridotti al 25%.

Tale incidenza deriva dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro:

$$\text{RAGR} / (\text{RAGR} + \text{RLA} + \text{RLD} + \text{RA})$$

Laddove:

RAGR: Reddito da attività agricola

RLA: Reddito da lavoro Autonomo

RLD: Reddito da lavoro dipendente

RA: Altri redditi assimilabili a lavoro

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

- 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola (RAGR), si dovrà fare riferimento al valore della produzione aziendale dell'anno, desumibile dal valore della contabilità IVA.

Pertanto, si dovrà fare riferimento alle componenti positive di reddito evidenziate nella dichiarazione IVA relativa all'annualità coinvolta, acquisendo pertanto il volume d'affari, ove sono esposte tutte le operazioni attive effettuate dal contribuente (imponibili, non imponibili o esenti), ovvero tutte le operazioni che concorrono alla formazione del "volume d'affari". Analoga verifica dovrà essere compiuta per le componenti passive, acquisendo il valore indicato nella sezione "Totale degli acquisti ed importazioni".

Il calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola dovrà tenere anche conto delle voci di reddito riferibili alle attività di impresa (ad esempio agriturismo con reddito non determinato forfetariamente, allevamento eccedentario, fotovoltaico, biogas) e che sono riconducibili ad attività previste dall'art. 2135 del codice civile, identificabili nei quadri della dichiarazione IVA, così come previsti dalla normativa fiscale.

Dalle operazioni passive andranno scorporate le eventuali spese riferite ad investimenti per beni strumentali (non considerando eventuali fatture connesse a leasing).

In particolare, rientrano tra i beni strumentali tutti quei beni **materiali** e **immateriali** (es. attrezzature, impianti, marchi, brevetti) che le imprese e i professionisti utilizzano per svolgere la propria attività, regolarmente fatturati. Sono pertanto da intendersi tali solo i beni ad utilità ripetuta, essenziali per l'esercizio dell'impresa.

Alla differenza tra attivo e passivo, si andranno a sommare:

- eventuali contributi pubblici di sostegno al reddito agricolo (identificabili come PAC, indennità compensative), secondo il principio di cassa;
- eventuali contributi pubblici di sostegno al reddito agricolo, connessi ad interventi a supporto dell'agricoltura biologica e integrata, secondo il principio di cassa, nel limite del valore del

volume d'affari evidenziato (al netto della vendita di beni strumentali) nella dichiarazione IVA di riferimento all'annualità coinvolta. Per gli imprenditori in regime di esonero il valore di raffronto sarà desunto dalla documentazione fornita, come esplicitato successivamente;

- eventuali somme connesse a calamità naturali (sia da assicurazione che da contributo di cui al D. Lgs. 102/2004), secondo il principio di cassa;
- nel caso di soccida monetizzata, si farà riferimento ai dati desumibili da ricevute e cessioni di denaro, effettuate secondo la normativa della tracciabilità dei flussi finanziari vigente;
- eventuali prestazioni di servizi, ovvero voci di reddito riconducibili all'attività agricola (quale agriturismo, fotovoltaico, biogas, purché **connessi all'attività agricola**), facendo riferimento ai dati evidenziati nel quadro di riferimento della denuncia dei redditi.

Per quanto riguarda i soggetti facenti parte della compagine sociale:

- soci di società di persone: la quota di reddito da attribuire a ciascun socio di società di persone è identificato dalla rispettiva quota di partecipazione agli utili, nella misura stabilita dagli atti societari trascritti nei pubblici registri (articolo 5, comma 2 del TUIR).

Non sono ammissibili eventuali riconoscimenti derivanti da pattuizioni non formalizzate.

Il valore degli utili riconosciuti dovrà essere attestato dalla delibera di distribuzione degli utili o dalla certificazione degli utili o dalla documentazione fiscale vigente per l'anno di riferimento: la documentazione citata dovrà essere allegata all'istanza di riconoscimento, quale elemento di identificazione dei redditi attribuibili al richiedente la qualifica.

- amministratori di società di capitali: per i compensi si farà riferimento ai dati societari (atto costitutivo, atti di nomina o assembleari).

In particolare, il reddito riconosciuto all'amministratore dovrà essere determinato sulla base dei compensi e delle remunerazioni stabiliti con delibera assembleare o con provvedimento dell'eventuale Consiglio di amministrazione o comunque risultante dalla documentazione fiscale dell'amministratore medesimo. Non sono associabili al reddito di impresa, gli utili percepiti dalla partecipazione in società di capitali.

- nelle società cooperative, per il socio amministratore il reddito da attività agricola è costituito dal compenso ottenuto all'interno della società come amministratore. Inoltre, considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142, il reddito attribuibile al socio lavoratore potrà essere determinato sulla base dell'attività di lavoro subordinato o autonomo da questi svolta in favore della società (i cui proventi danno origine a reddito d'impresa). Resta salvo il rispetto di quanto previsto dalla lettera c), comma 3, dell'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004 e ss.mm.ii., in merito alla necessaria coesistenza della qualità di socio e di amministratore in capo al richiedente ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP.

In presenza di eccezionali condizioni debitamente documentate, tali da determinare un valore finale negativo (a titolo esemplificativo: ingenti investimenti aziendali, acquisto di beni strumentali, situazioni contingenti di mercato), in grado di distorcere l'informazione riguardo al reddito prodotto dall'attività agricola, l'Amministrazione, su richiesta dell'interessato e a seguito di opportune verifiche, può tener conto di dette particolari circostanze al fine della verifica del requisito del reddito di lavoro.

Eventuali altri redditi saranno valutati secondo le indicazioni fiscali vigenti per i rispettivi redditi.

Sono esclusi dalla presentazione del modello unico i produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000,00 euro, sempre che non abbiano rinunciato al regime di esonero contemplato all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.

A tal proposito, si precisa che all'imprenditore agricolo in regime di esonero ed operante in zona normale non può essere riconosciuta la qualifica di IAP. Sarà tuttavia possibile presentare un'istanza

di riconoscimento “in assenza dei requisiti”, purché transiti nel regime ordinario e ad acquisisca requisiti reddituali richiesti entro tre anni dalla presentazione della domanda.

Possono, invece, essere riconosciuti IAP gli imprenditori in regime di esonero operanti in zona svantaggiata: in tal caso il reddito deve essere attestato da idonea documentazione fiscale che permetta la verifica del reddito agricolo.

L'imprenditore si considera operante in zone svantaggiate quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale cui fa riferimento l'imprenditore ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50% della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.

In particolare, dovranno essere presentate fatture e bollette doganali o comunque documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta dal soggetto (quali autofatture di vendita, fatture d'acquisto, etc.).

L'attività agricola può riguardare sia la produzione che il mantenimento della superficie.